



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **11893/2021** promosso da:

ENOLOGICA VASON S.P.A. (C.F. 01351170236) con il patrocinio dell'avv. GALLI CESARE e dell'avv. BOGNI MARIANGELA (BGNMNG71H49B157R) VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO; POLIZZI CARLO (PLZCRL81M22G273Y) VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO; GALIMBERTI GIULIA (GLMGLI90S69F704X) VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO; LINO ANDREA (LNINDR92C17A940P) VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 40 20122 MILANO presso il difensore avv. GALLI CESARE

ricorrente

contro

ESSECO S.R.L. (C.F. 01027000031), con il patrocinio dell'avv. REDAELLI LUIGI SERGIO e PIAI ANDREA (PIANDR66S12L736E) SANTA CROCE, 2122 30135 VENEZIA; domiciliato in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. REDAELLI LUIGI SERGIO

resistente

Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/06/2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Enologica Vason s.p.a. ha proposto un ricorso *ex art. 700 c.p.c.* in corso di causa nei confronti di Esseco s.r.l. al fine di ottenere che sia ordinato alla resistente di eseguire secondo buona fede l'accordo transattivo del 13 febbraio 2017 e, in particolare, che la medesima si astenga dall'ostacolare la commercializzazione da parte della ricorrente e dei suoi aventi causa di prodotti a base di poliaspartato mediante la prosecuzione e la ripetizione delle condotte illecite descritte; in particolare ha chiesto:

- (i) *ordinare alla resistente l'immediata cessazione della pubblicazione e diffusione dei comunicati commerciali di cui ai docc. α - β , o di contenuto equivalente, in qualunque forma e attraverso qualunque mezzo;*
- (ii) *ordinare alla resistente di non pubblicare e/o comunicare e di vietare ai suoi agenti e alle società ad essa collegate di pubblicare e/o comunicare a loro volta, sempre in qualunque forma e attraverso qualunque mezzo, le notizie e gli apprezzamenti falsi e/o tendenziosi e/o screditanti di cui al doc. γ , e segnatamente di notizie ed apprezzamenti che, alternativamente e/o cumulativamente: a) inducano a credere che i prodotti a base di poliaspartato di potassio per uso enologico possono essere commercializzati esclusivamente da Esseco e dai suoi canali distributivi, senza precisare con pari rilievo che anche Vason può farlo, in quanto sua licenziataria a ciò autorizzata dall'accordo transattivo del 13 febbraio 2017; b) inducano a credere che i vini addizionati con prodotti a base di poliaspartato di potassio per uso enologico non provenienti da Esseco, ma da Vason, non siano commercializzabili in Cina e Stati Uniti;*

Secondo la ricorrente – pendente il giudizio di merito in cui Esseco ha chiesto la risoluzione del contratto di cui si discute - la pronuncia cautelare è necessaria a seguito di “*nuove gravissime condotte poste in essere*” dall’odierna resistente consistenti in due comunicati commerciali (cfr. ricorso, doc. α e β) fortemente pregiudizievoli in quanto volti, l’uno, a negare la commerciabilità dei prodotti di Vason in Cina e Stati Uniti, l’altro a lasciare intendere che i prodotti della resistente siano gli unici conformi alle normative del settore enologico, sulla base della (falsa) affermazione che i prodotti Smartstab, Smartstab 20 e Icon Stab di Enologica Vason non siano conformi al Codex Enologico/OIV in vigore, e che, quindi, non possano essere impiegati per la stabilizzazione enologica.

Il *fumus boni iuris* necessario per l’applicazione della presente misura cautelare secondo parte ricorrente sarebbe pienamente soddisfatto, come risulterebbe anche dall’esito di precedenti analoghi cautelari.

Anche il *periculum in mora* risulterebbe un requisito pienamente soddisfatto, in ragione del fatto che le nuove iniziative censurate in ricorso avrebbero prodotto uno storno di clientela (consistente nella rinuncia agli acquisti effettuati da parte di clienti internazionali, per 12 tonnellate di prodotti a base di poliaspartato di potassio) e un danno reputazionale connesso alle mendaci affermazioni degli agenti Esseco sulle qualità dei prodotti Vason. Il protrarsi di siffatta condotta, secondo Enologica Vason comporterebbe un danno irreparabile.

Esseco s.r.l., costituendosi in giudizio, ha chiesto: a) in via preliminare che venga dichiarata l'inammissibilità del presente ricorso; b) di respingere le richieste avanzate dalla ricorrente in quanto infondate.

Quanto all'inammissibilità la resistente ha invocato sotto un primo aspetto, il carattere residuale dello strumento atipico azionato, ed osservato che strumenti processuali tipici utilizzabili nella specie – a fronte di pregresse pronunce cautelari ottenute *ante causam* - sarebbero stati il ricorso *ex art. 669 duodecies* c.p.c. o *ex art. 669 terdecies* c.p.c. in tesi idonee a neutralizzare il *periculum in mora* paventato; sotto altro profilo il fatto che la domanda presentata in sede cautelare sarebbe la medesima avanzata nel giudizio di merito pendente in via riconvenzionale a fronte della domanda principale svolta da Esseco volta, come detto ad ottenere la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento di Vason¹; sicchè si tratterebbe del tentativo di ottenere un provvedimento che, più che assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, nella sostanza sarebbe una vera e propria sentenza anticipata in ordine alla perdurante validità del contratto stipulato inter partes.

Nel merito ha replicato che i documenti α e β dimessi dalla ricorrente non contengono alcuna circostanza inveritiera, e che è la stessa Vason a sottolineare che *“l'immissione sul mercato da parte di Enologica Vason potrà essere differente paese per paese in funzione di quando sarà concessa l'autorizzazione nazionale”*: perciò, con riferimento alla Cina, stante il fatto che l'autorizzazione è pervenuta ad Esseco solo il 2 marzo u.s., in ragione dell'esclusiva in suo favore prevista nel contratto di licenza, Vason non potrà operare su quel mercato fino al 2 marzo 2025.

Quanto al *periculum in mora* la resistente ha affermato che la controparte non avrebbe dimostrato né il danno (i documenti γ e δ offerti in comunicazione da Vason non sarebbero idonei a dimostrare la sussistenza di alcun pregiudizio, e men che meno il fatto che siano stati divulgati *“le notizie e gli apprezzamenti falsi e/o tendenziosi e/o screditanti di cui al doc. γ ”*) né la sua irreparabilità, poiché, rispetto al mercato, i dubbi dei potenziali clienti potrebbero essere agevolmente dissipati dalla stessa Vason con una *“dichiarazione di provenienza e conformità alle norme in tema di sicurezza alimentare in cui il poliaspartato di potassio è destinato ad essere utilizzato”*.

Nel corso dell'udienza di discussione, individuate alcune problematiche concernenti l'esecuzione del contratto del 13 febbraio 2017 (quali le modalità di determinazione favorevole del prezzo pattuito a fronte della esclusiva convenuta in favore di Esseco), il giudice ha invitato a trovare una

¹A fronte della disponibilità di Esseco a fornire – in base al contratto di licenza - i materiali di cui al brevetto n. 2694637 - sia in forma liquida che in qualsiasi altra forma (cfr. memoria difensiva, pag. 4), controparte avrebbe violato il contratto ed in particolare *“accordo di somministrazione di beni necessari all'attuazione del procedimento, con patto di esclusiva a favore del somministrante”*, dal momento che Vason, senza rifornirsi da Esseco, commercializzerebbe comunque prodotti confezionati grazie a materiale fornito da terzi, in contraffazione della privativa di Esseco.

ragionevole accordo vista la difficoltà che l'esecuzione del contratto ha avuto in questi anni, e con l'accordo delle parti si è riservato a partire da un data differita onde consentire alle parti di esplorare detta possibilità; stante l'esito negativo del tentativo di conciliazione, pertanto, si provvede come segue.

*

a) Le precedenti iniziative processuali delle parti.

Per inquadrare il contenzioso in argomento appare opportuno premettere che i rapporti conflittuali tra le parti hanno dato origine ad un ampio contenzioso, che ha visto l'emissione allo stato di due pronunce adottate dal Tribunale di Milano in sede cautelare. **In sintesi :**

- l'accordo del 13 febbraio 2017 era stato raggiunto su iniziativa della stessa Esseco a seguito della presentazione da parte di Vason di un'opposizione all'European Patent Office (EPO) contro la concessione del brevetto EP'637, prima che l'opposizione venisse discussa; con esso, a fronte dell'impegno di Vason ad abbandonare l'opposizione, Esseco la autorizzava espressamente a *“vendere alla propria clientela i prodotti di cui al brevetto”* anche fuori dell'Europa (clausola 1.7) salvo un periodo di esclusiva di Esseco di 24 mesi, e si impegnava anche a somministrarle - ad un prezzo ridotto del 35% rispetto al prezzo di mercato - i materiali necessari per la preparazione di tali prodotti (clausola 1.10);
- approssimandosi la scadenza del termine di esclusiva biennale per l'Europa, Vason si rivolgeva all'odierna resistente per ottenere i materiali promessi, ma si vedeva opporre eccezioni di (pretesa) nullità dell'Accordo che il Tribunale valutava infondate all'esito del ricorso in via d'urgenza di Vason: sia con l'ordinanza cautelare di prime cure, sia con la successiva ordinanza collegiale, ove, sia pure in sede di cognizione sommaria, il Tribunale accertava la sussistenza del consenso prestato da Esseco a che Vason attuasse gli insegnamenti del brevetto EP '637, come previsto agli artt. 1.6 e 1.7 dell'Accordo, in veste di licenziatariq del medesimo brevetto, e ordinava *“alla resistente Esseco S.r.l., in adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo del 13.2.2017, di provvedere alla somministrazione in favore di Enologica Vason s.p.a. della soluzione contenente poliaspartato di potassio al 10% destinata ad attuare il brevetto EP '637 ”*; sottolineava inoltre il Tribunale che Esseco aveva *“manifestato un atteggiamento di chiusura”* nei confronti di Vason, cosa che aveva *“determinato quantomeno un ritardo nella commercializzazione da parte di Enologica Vason s.p.a. di un prodotto diretto*

all’attuazione del brevetto EP ‘637’, ostacolando, allora come adesso, l’esercizio da parte dell’odierna ricorrente dei propri diritti contrattuali.” (cfr. ord. 15.9.2020);

- l’accordo in argomento vedeva, come detto, le parti concordare anche il prezzo dei prodotti da fornire (determinato con una riduzione del 35% del prezzo di mercato che *“dovrà essere ragionevolmente dimostrabile da Esseco e ragionevolmente verificabile da Enologica Vason attraverso la possibilità di chiedere l’esibizione di fatture, fatte salve le esigenze di riservatezza dei dati sensibili delle stesse”* come espressamente indicato dall’ordinanza collegiale); lo stesso, tuttavia, veniva ancora disatteso da Esseco che si rifiutava - oltre che di fornire i dati per la verifica del prezzo - di somministrare a Vason una soluzione di poliaspartato di potassio al 20%, e instaurava un procedimento *ex art. 669-decies* c.p.c., chiedendo la revoca dell’ordinanza che le aveva ingiunto di adempiere l’accordo; detta richiesta veniva rigettata dal Tribunale, che valutava *incontestabile “che la richiesta di fornitura (anche) di poliaspartato di potassio in soluzione al 20% fosse compresa nell’ambito delle obbligazioni previste nell’accordo del 13.2.2017”* (ordinanza del 19 marzo 2021, doc. 44);
- contestualmente all’inizio del giudizio di merito promosso da Esseco quest’ultima presentava ulteriore ricorso cautelare col quale chiedeva di inibire a Vason di inserire nel proprio sito web e nelle presentazioni e schede tecniche dei suoi prodotti a base di poliaspartato, un disclaimer descrittivo del seguente tenore: *“Prodotto e commercializzato in virtù di licenza sul brevetto europeo n. ep 2694637, concessa da Esseco s.r.l. con contratto del 13 febbraio 2017 e riconosciuta dal Tribunale di Milano con ordinanza del 15 settembre 2020”*, accompagnato da un *link* tramite il quale si può accedere al testo integrale dell’ordinanza), ricorso che veniva respinto dal Tribunale con ordinanza del 18 giugno 2021 (doc. 75) poiché il *disclaimer* era ritenuto necessario per informare i potenziali acquirenti della legittimità dei prodotti di Vason;
- successivamente le società del Gruppo Esseco pubblicavano sui siti web <https://www.esseco.com/> e <https://www.enartis.com/pt/>, rispettivamente italiano e portoghese, una *“comunicazione al mercato relativa all’impiego in enologia di poliaspartato di potassio”* (doc. 60) consegnata in maniera tale da indurre a ritenere che solo Esseco, titolare del brevetto, e i suoi canali distribuiti potessero vendere legittimamente soluzioni a base di poliaspartato per uso enologico e che solo i prodotti Esseco avessero ricevuto le prescritte autorizzazioni legali per la vendita; sicchè Vason instaurava un secondo procedimento cautelare, che veniva accolto con ordinanza del 9

settembre 2021 (doc. 69) con cui veniva inibita ad Esseco la prosecuzione della sua illecita condotta e ordinata la rimozione dei contenuti menzogneri di tale comunicato dal sito Internet, con applicazione di una penale pari ad Euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del provvedimento (in particolare tale ordinanza accertava la natura inveritiera del messaggio ivi contenuto, osservando che la formulazione del testo era tale da *“infondere nel consumatore medio il convincimento che solamente le soluzioni stabilizzanti a base di poliaspartato di potassio prodotte e vendute dalle resistenti (cioè da Esseco e da Esseco Group S.r.l., n.d.r.) sono conformi alle prescrizioni e agli standard qualitativi europei e che nessun altro prodotto attualmente commercializzato da imprese concorrenti può vantare analoghe caratteristiche e garantire pari sicurezza”* (doc. 69, p. 6), e che l'assenza di un'informazione completa su tutti i diritti esistenti in relazione al brevetto EP '637 fosse tale da far *“ritenere che qualunque soggetto non appartenente al sistema di distribuzione di Esseco che commercializzi soluzioni a base di poliaspartato di potassio lo faccia illegittimamente, e ciò quand'anche agisca in forza di un titolo che lo abiliti a tanto”* (doc. 69, p. 7), inducendo così le cantine a non acquistare da Vason i suoi prodotti a base di poliaspartato.

*

b) L'odierna iniziativa cautelare

La richiesta cautelare oggi all'esame del Tribunale ha ad oggetto l'emissione di un'inibitoria di ulteriori condotte, in tesi illecite, descritte e documentate; si tratta in particolare:

1. della diffusione di due comunicati commerciali (docc. α e β), volti – in tesi - a far credere che la commercializzazione di vini trattati con preparati enologici a base di poliaspartato di potassio sia proibita in Cina e negli Stati Uniti **se tali preparati non provengono da Esseco**, in quanto in violazione dei diritti di brevetto di cui Esseco dispone anche in tali Paesi; comunicati, che impedirebbero a Vason di vendere i propri preparati enologici corrispondenti come, invece, l'accordo transattivo con Esseco invocato le consentirebbe espressamente;
2. della diffusione sul mercato anche tramite i propri agenti, della falsa affermazione che i prodotti Smartstab, Smartstab 20 e Icon Stab di Enologica Vason non siano conformi al Codex Enologico/OIV in vigore e che, dunque, non possano essere impiegati tout court per la stabilizzazione enologica (doc. γ).

La richiesta di inibitoria appare ammissibile – non essendo gli strumenti processuali che disciplinano le modalità di attuazione del provvedimento cautelare (art. 669 *duodecies* c.p.c) e

tantomeno quelli volti all'impugnazione del medesimo (art. 669 *terdecies* c.p.c.) – idonei a fronte della commissione di nuove condotte di violazione dell'accordo oggetto del giudizio di cognizione – e fondata.

b.1) Sotto il profilo del *fumus boni iuris* si osserva che:

- nel giudizio di merito Enologica Vason in forza del predetto accordo ha chiesto, in via riconvenzionale che Esseco sia condannata ad “*eseguire secondo buona fede*” in particolare astenendosi “*dall'ostacolare la commercializzazione di prodotti a base di poliaspartato, anche se non fornite dall'attrice, destinati all'attuazione del brevetto EP '637* ” sicchè gli ordini inibitori qui invocati appaiono strumentali alla conservazione dei diritti oggetto della richiesta tutela nelle more della definizione del giudizio di merito e non anticipatori della pronuncia destinata a concludere il medesimo;
- Enologica Vason va considerata legittimo *competitor* sul mercato della resistente in ragione del fatto che la stessa – come già ripetutamente accertato in sede cautelare da questo Tribunale con argomentazioni relative al *fumus boni iuris* della validità ed efficacia dell'accordo *inter partes* che si condividono – è stata espressamente autorizzata ad applicare l'insegnamento tecnico del brevetto n. EP 2694637 (di seguito, EP'637) relativo all'uso enologico del poliaspartato di potassio;
- nel **comunicato commerciale** di cui al doc β si legge:

“Información sobre las patentes no europeas del poliaspartato de potasio

Fuera de Europa, Esseco Srl ha patentado la aplicación enológica del poliaspartato de potasio en China y Estados Unidos.

Estas patentes seguirán siendo válidas hasta marzo de 2032.

Además de lo anterior, le informamos de que la comercialización de vinos tratados con KPA que no procedan de Esseco S.r.l. está prohibida en Estados Unidos y China.

si tratta di comunicato stampato su carta intestata di Enartis (divisione commerciale di Esseco s.r.l., avente sede in Italia, come indicato nel comunicato) diffuso dall'Italia che appare effettivamente congegnato in modo che chi lo legga ne ricavi che - essendo Esseco titolare di brevetti in Cina e USA sull'applicazione del poliaspartato di potassio per la stabilizzazione enologica di vini - sia

vietata in detti paesi la commercializzazione di vini trattati con prodotti a base di KPA *non* di Esseco, e, quindi, di quelli trattati con prodotti Vason che non è menzionata nel comunicato ove Esseco risulta l'unico soggetto dal quale si possano acquistare legittimamente questi preparati; perciò la comunicazione in discorso risulta inveritiera e in contrasto con il contenuto dell'accordo tra titolare del brevetto e licenziatario;

- dagli **scambi di e-mail** prodotti sub doc. γ e doc. δ , si evince inoltre che gli agenti Esseco diffondano comunicazioni volte a indurre il mercato a credere che i prodotti di Vason siano qualitativamente inferiori e/o non conformi alle normative di settore:

così nella mail del 10.3.2023 tra agenti di Enologica Vason :

Buongiorno Vittorio,

scrivo per aggiornare su quanto fatto nella giornata di ieri 9 marzo 2023 dopo aver ricevuto documentazione richiesta dalla cantina Santa Maria la Palma ed essermi recato presso la stessa per incontrare di persona gli enologi che ne hanno fatto richiesta.

Durante la confidenziale conversazione il cliente racconta che il nostro concorrente Enartis rappresentato dal capo area Sig. Castellari, accompagnato dall'agente della regione Sardegna Sig. Biondo abbia affermato che il nostro prodotto Maxivin Stab non sia provvisto di certificato di origine e dunque abbia fatto intendere che il prodotto non sia conforme.

Ha colpito anche l'affermazione che vuole sia in atto una controversia legale tra il nostro gruppo e la loro azienda (controversia non chiusa, come quella di cui siamo stati informati, ma una ancora aperta

Il cliente non ha per niente apprezzato questo atteggiamento definito "aggressivo" e poco corretto a tal punto da considerare l'idea di modificare il rapporto con tale fornitore qualora si dimostrasse che abbia raccontato cose non vere; ha invece apprezzato la nostra tempestiva risposta ed il fatto che sia andato di persona a consegnare la documentazione richiesta.

Il cliente tuttavia richiede a sua tutela una ulteriore nostra dichiarazione nella quale sia scritto che il prodotto è conforme e che la cantina sia sollevata da qualsiasi responsabilità nel caso in cui non lo fosse"

in quella del 2 febbraio 2023:

Ciao Laura,

come già informato Enrico, Enartis sta affermando (chiaramente solo a voce) ai nostri clienti che lo Smartstab, Smartstab 20 e Icon Stab, non sono in conformità con il Codex Enologico / OIV in vigore e che la soluzione è prodotta in Cina.

Riusciamo a fare una dichiarazione specifica su questi prodotti per quanto riguarda la conformità e la produzione?

in quella dell'8.3.2023:

Ciao Laura,

Come richiesto ad Andrea il cliente SANTA MARIA LA PALMA ALGHERO chiede il certificato di origine del pak

L'agente Enartis ha detto al cliente che noi non possiamo vendere il prodotto e che non saremo stati in grado di fornire questo certificato!

Fatemi sapere come procedere

in quella del 7.3.2023, proveniente dal cliente Cantina sociale di Faenza:

*“Buongiorno sono a chiedere certificato di origine del poliaspartato, paesi in cui è ammessa la vendita di vino contenente vostro prodotto e prezzo di quello al 20%”, nella quale si richiede a Vason non solo il **certificato di origine** del prodotto ma anche di indicare i “Paesi in cui è ammessa la vendita di vino contenente vostro prodotto”;*

in quella del 21.3.2023 : *“... siamo a comunicarvi per le vie formali, che purtroppo abbiamo perso un “importante” ordine di circa 12.000 kg di Poliaspartato di Potassio presso un nostro grande cliente Cileno.*

Come ben sapete, sto seguendo personalmente questo Ordine da circa 6 mesi, rendendo edotto il cliente su tutte le comunicazioni relative alle autorizzazioni da parte della Azienda Vason e di conseguenza della Azienda Lafod Group sulla possibilità di vendere i prodotti a base di poliaspartato in Cile.

Abbiamo combattuto fino ad ora, con una serie di “comunicazioni mendaci” fornite da personale Enartis Chile al nostro cliente, per le vie verbali e non formali.

Purtroppo, la settimana scorsa, nello specifico il giorno 14 di marzo alle ore 17:04:58, al nostro cliente perveniva una comunicazione “formale” mezzo mail inviata da “rappresentante di vendita Enartis Chile” (vedi mail in allegato). Difatti, questa ultima mail, ci ha definitivamente sospeso il nostro Ordine di vendita, fino a quando non forniremo anche noi per le vie “formali” una dichiarazione ufficiale che tutti i nostri prodotti VASON/LAFOOD a base di poliaspartato rispondono agli stessi requisiti specificati da Enartis nella loro comunicazione)”;

si tratta di messaggi che rivelano comunicazioni di Esseco e dei suoi emissari inventiere ed anche denigratorie, poichè è evidente che le soluzioni a base di poliaspartato di potassio di Vason non possono ritenersi – per quanto detto - meno legittime e comunque meno sicure e qualitativamente idonee di quelle commercializzate da Esseco, avendo la medesima composizione (ed essendone egualmente autorizzato l’uso da EFSA e OIV), come risulta dalle schede tecniche, già prodotte in causa da Vason (docc. 54-57);

- tutte le predette condotte appaiono integrare un comportamento illegittimo perché in contrasto con l’accordo del 13.2.2017 che prevedeva che Esseco mettesse Vason in condizione di vendere a sua volta i prodotti enologici a base di poliaspartato a fronte della rinuncia da parte della stessa Vason all’opposizione che aveva proposto avanti l’Ufficio Europeo dei Brevetti contro EP ‘637, ed anche scorretto sul piano della concorrenza nel mercato degli stabilizzatori enologici a base di poliaspartato di potassio; tanto più grave e meritevole dell’intervento inibitorio richiesto perché intesi a rappresentare al mercato ovvero a singoli clienti che i prodotti di Vason non posseggano i requisiti richiesti dalle normative del settore enologico: un contenuto decettivo già oggetto di inibitoria di questo Tribunale²;

² – **cf. ord. 9.9.2021** “ ...Il Tribunale ritiene che, pacifica la sussistenza di un rapporto concorrenziale tra le parti in lite, le contestazioni della ricorrente riferite al carattere fuorviante e decettivo della comunicazione siano assistite dal fumus quantomeno in relazione ai punti 2 e 3 del comunicato...La procedura di valutazione e poi l’approvazione (non del poliaspartato, ma) dell’uso enologico di prodotti a base di poliaspartato di potassio non ha infatti interessato il solo prodotto di Esseco ma l’impiego di tale sostanza in generale.In effetti, dalla lettura della relazione prodotta come all. 20 al ricorso si evince con chiarezza che l’attività valutativa svolta dall’EFSA ha avuto propriamente ad oggetto il rischio legato all’uso del poliaspartato di potassio come stabilizzatore vinicolo (e non del poliaspartato di potassio specificamente utilizzato nei prodotti commercializzati da Esseco o dai suoi distributori) e si è tradotta in un parere riguardante la sicurezza alimentare di quella sostanza, senza alcuna distinzione basata sulla provenienza di un certo prodotto da una determinata fonte imprenditoriale o sulla relativa origine geografica.Allo stesso modo, allo stato degli atti appare non corretta e fuorviante l’affermazione per cui il poliaspartato di potassio commercializzato da Esseco sarebbe l’unico ad avere ottenuto l’approvazione della OIV e dell’Unione Europea, ove si consideri che il Regolamento UE n. 1399/2017, modificando l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, ha aggiunto quella sostanza – senza ulteriori specificazioni o precisazioni – alla lista degli additivi autorizzati in campo enologico, richiamando anche il già citato parere fornito dall’EFSA il 9 marzo 2016, e che il Regolamento UE n. 1961/2017, modificando il Regolamento CE n. 606/2009 relativo alle pratiche enologiche, rammenta che l’OIV, tra le diverse risoluzioni in campo enologico, ne ha adottato una in materia di “trattamento del vino con poliaspartato di potassio”, anche qui senza introdurre specificazioni o precisazioni di sorta.Inoltre, il riferimento al poliaspartato di potassio commercializzato dalle società

b.2) Sotto il profilo del requisito del *periculum in mora*, si osserva che il medesimo appare integrato dalla capacità di diffusione capillare del messaggio decettivo dimostrata dalle mail dei clienti che chiedono assicurazioni sul possesso dei requisiti di commerciabilità ed in particolare dagli **effetti dannosi già manifestatisi** in termini di rinuncia ad acquisti già effettuati (cfr sub doc. δ, mail del 21.3.2023 : “... siamo a comunicarvi per le vie formali, che purtroppo abbiamo perso un “importante” ordine di circa 12.000 kg di Poliaspartato di Potassio presso un nostro grande cliente Cileno”); né meno grave appare il **danno reputazionale** sul mercato che deriva dalla diffusione non solo del comunicato, ma anche delle inveritiere affermazioni degli agenti di Esseco sulla qualità dei prodotti Vason (doc. γ).

Detti danni possono assumere una dimensione certamente irreparabile nelle more della decisione di merito, i cui tempi non sono certamente brevi.

Va dunque anticipato in via cautelare, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., in riferimento alle comunicazioni oggetto del ricorso e a quelle di contenuto corrispondente, l’ordine di astenersi dall’ostacolare la commercializzazione di prodotti a base di poliaspartato da parte di Vason ed in particolare, di cessazione della pubblicazione e diffusione dei comunicati commerciali di cui ai docc. α-β, o di contenuto equivalente, in qualunque forma e attraverso qualunque mezzo, nonché di vietare ai suoi agenti e alle società ad essa collegate di pubblicare e/o comunicare a loro volta, sempre in qualunque forma e attraverso qualunque mezzo, le notizie e gli apprezzamenti falsi, tendenziosi e/o screditanti quali quelli di cui di cui si riferisce nei doc γ e δ. Detti ordini vanno assistiti, vista anche la comprovata volontà di controparte di ignorare o eludere ordini giudiziari già impartiti, da una congrua penale per ogni inosservanza del provvedimento, ai sensi del disposto dell’art. 614-bis c.p.c. che stante il valore dei beni controversi e all’entità degli effetti pregiudizievoli connessi dalla condotta illecita si fissa in euro 5.000,00 per ogni atto di violazione degli ordini qui impartiti e per ogni giorno di protrazione dello stesso, a partire dalla comunicazione del presente provvedimento.

Altrettanto necessario – al fine di ripristinare al più presto presso il pubblico la verità dei fatti, distorti dalle comunicazioni oggetto della presente inibitoria diffuse dalla resistente – appare **la pubblicazione** dell’ordinanza, come **landing page** del sito web della resistente

del Gruppo Esseco come il solo ad essere stato approvato dall’OIV e dall’Unione Europea (“Il poliaspartato di potassio commercializzato da ESSECO srl è stato l’unico [...] che la OIV e Unione Europea hanno approvato”) appare effettivamente idoneo ad infondere nel consumatore medio il convincimento che solamente le soluzioni stabilizzanti a base di poliaspartato di potassio prodotte e vendute dalle resistenti sono conformi alle prescrizioni e agli standard qualitativi europei e che nessun altro prodotto attualmente commercializzato da imprese concorrenti può vantare analoghe caratteristiche e garantire pari sicurezza; il che, in base alle evidenze disponibili, non sembra corrispondere al vero, non avendo le resistenti documentato o anche solo sostenuto una simile posizione in sede di deduzioni difensive.

<https://www.esseco.com/>., con modalità che la rendano immediatamente visibile per 60 giorni consecutivi a fra termine dalla comunicazione della presente ordinanza

La legittimità della pubblicazione del provvedimento già in via cautelare è pacificamente ammessa da dottrina e giurisprudenza, in quanto essa costituisce misura, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., “idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”: è infatti evidente che una pronuncia di illiceità della condotta avversaria all'esito del giudizio di merito, con conseguente inibitoria, sarebbe vana se, nelle more della causa, le “comunicazioni al mercato” della resistente ritenute illecite non solo non venissero inibite ma non trovassero smentita tempestiva ed ufficiale.

Spese. Poiché quella concessa è una misura totalmente anticipatoria, vanno liquidate le spese del procedimento che vanno poste a carico di parte resistente, soccombente, e che si liquidano, in considerazione secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014, avuto riguardo al valore indeterminato e alla natura urgente della causa, all'attività difensiva concretamente svolta nonché al numero e alla complessità delle questioni giuridiche affrontate in euro in € 10. 500,00 per compensi oltre 15% per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:

- a) **ordina** ad Esseco s.r.l. alla resistente l'immediata cessazione della pubblicazione e diffusione dei comunicati commerciali di cui ai docc. α - β , o di contenuto equivalente, in qualunque forma e attraverso qualunque mezzo;
- b) **ordina** ad Esseco s.r.l. di vietare ai suoi agenti e alle società ad essa collegate di pubblicare e/o comunicare a loro volta, sempre in qualunque forma e attraverso qualunque mezzo, le notizie e gli apprezzamenti falsi e tendenziosi e screditanti e segnatamente di notizie ed apprezzamenti che:
 - i) inducano a credere che i prodotti a base di poliaspartato di potassio per uso enologico possono essere commercializzati esclusivamente da Esseco e dai suoi canali distributivi, senza precisare con pari rilievo che anche Vason può farlo, in quanto sua licenziataria a ciò autorizzata dall'accordo transattivo del 13 febbraio 2017;
 - ii) inducano a credere che i vini addizionati con prodotti a base di poliaspartato di potassio per uso enologico non provenienti da Esseco, ma da Vason, non siano commercializzabili nei mercati ove nonchè operante il periodo di esclusiva convenuto *inter partes* ;
- c) **ordina ad Esseco s.r.l. la pubblicazione** dell'ordinanza a sua cura e spese come **landing page** del sito web <https://www.esseco.com/>. con modalità che la rendano immediatamente

visibile per 60 giorni consecutivi a far termine dalla comunicazione della presente ordinanza;

- d) fissa a titolo di penale** a carico di Esseco s.r.l. un importo di € 5.000,00 per ogni atto di violazione degli ordini qui impartiti e per ogni giorno di protrazione dello stesso, a partire dalla comunicazione del presente provvedimento;
- e)** condanna Esseco s.r.l. a rifondere a Enologica Vason s.p.a. le spese del presente procedimento che liquida in euro r esborsi e in euro 10.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Milano, 17 luglio 2023

Il Giudice
dott.ssa Alessandra Dal Moro